



	TRIBUNALE DI LIVORNO
VERB	ALE DELLA PROCEDURA n. r.g.es. 275/2017
	promosso da S SPA S SPA
BANC	CA CR FIRENZE SPA
	CREDITORE/I PROCEDENTE/I
	nei confronti di
_	DEBITORE/I ESECUTATO/I
Oggi 2	giugno 2018, innanzi al dott. Fabrizio Nicoletti, sono comparsi:
Per SA	LES SPA, l'avv. GIUSEPPINA DELL'ARIA,, oggi sostituito dall'avv.
Per BA	NCA CR FIRENZE SPA, l'avv. VALERIO VATTERONI, oggi so-
stituito	dall'avv. Deri
Per	L'avv. GIROLAMO
ADON	CECCHI, oggi sostituito dall'avv. Marchesiello
L'avv.	Deri quale difensore della Cassa di Risparmio di Firenze chiede la fis-
sazione	dell'udienza per il riconoscimento del suo credito, non avendo titolo
Il Giudi	ce Visto l'art. 499 c. 5 c.p.c., fissa l'udienza del 20.10.2018, ore 10,
per la co	omparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo ese-
cutivo,	con termine di 30 giorni da oggi al creditore intervenuto senza titolo
$\perp \wedge c$	otifica della presente ordinanza.
per la no	



ASTE	
Avverte il debitore che, in caso di sua mancata comparizione, si intenderanno	
riconosciuti, ai soli effetti della presente esecuzione, tutti i debiti per i quali	
hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo.	
L'avv. Deri avendo comunque anche un titolo chiede la vendita.	
L'avv. Marchesiello si dichiara remissiva GUDZARE II Giudice dell'Esecuzione	
rilevato che il creditore procedente ha chiesto procedersi alla vendita del bene	
immobile pignorato;	
esaminata la documentazione in atti;	
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;	
ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art.	
591-bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni;	
visti gli artt. 569 e 591-bis c.p.c., DELEGA ZARE,	
il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare	
come meglio individuato nella perizia in atti (che deve intendersi qui per	
intero richiamata e trascritta);	844
nonché la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di	nal#: 161
progetto di distribuzione;	/ CA3 Se
nonché al compimento delle formalità in conseguenza di eventuali do-	STECON
mande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. a	Da: PC
avv. Antonella Faucci	C Emess
Il quale dovrà osservare le seguenti	FABRIZ
A CTT DISPOSIZIONI	COLETTI
Il quale dovrà osservare le seguenti	Firmato Da. NICOLETTI FABRIZIO Emesso Da. POSTECOM CA3 Serlat#: 161a4
2	Firma
	riconosciuti, ai soli effetti della presente esecuzione, tutti i debiti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. L'avv. Deri avendo comunque anche un titolo chiede la vendita. L'avv. Marchesiello si dichiara remissiva GIUDIARE Il Giudice dell'Esecuzione rilevato che il creditore procedente ha chiesto procedersi alla vendita del bene immobile pignorato; esaminata la documentazione in atti; sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate; ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591-bis e.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni; visti gli artt. 569 e 591-bis c.p.c., DELEGA ZARE il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare come meglio individuato nella perizia in atti (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); ponché la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione; nonché al compimento delle formalità in conseguenza di eventuali do- mande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. a avv. Antonella Faucci Il quale dovrà osservare le seguenti DISPOSIZIONI

	DISPOSIZIONI GUDIZ	IARIE.it	
1.	. i beni da porre in vendita sono individuati nei lotti come formati dall'Esperto;		
	. visto l'art. 568 c.p.c.:		
	• il valore del compendio pignorato è determinato per ogni lotto come da	·	
	perizia,		
	• il prezzo base del bene è confermato nella somma stabilita dall'Esperto,		
	sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motiva-		
	zionale del tutto esente da vizi logici.		
3.	il delegato ha termine massimo di 150 giorni dalla comunicazione al delegato		
	della presente ordinanza per il primo esperimento di vendita e termine massi-		
	mo di 120 giorni per i successivi eventuali ulteriori esperimenti di vendita,		
	con decorrenza dall'ultimo esperimento di vendita;		
4.	entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il professio-		
	nista dovrà depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte,		
	depositando successivamente, ogni sei mesi, un rapporto periodico.		
5.	Il Professionista delegato è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato e		
	vincolato alla procedura esecutiva, presso uno degli Istituti di credito conven-		4
	zionati con il Tribunale (le convenzioni sono disponibili sul sito internet del		n/ai#:161
	Tribunale), con facoltà del professionista delegato di operare sul conto anche		CA3 Se
	in via telematica, senza necessità di apposito mandato per ogni singola opera-		STECON
	zione. Su detto conto (ovvero su quello già aperto dal custode) dovranno con-) E-i+	<u>6</u>
	fluire con modalità telematiche tutte le somme pertinenti alla procedura. Il		О спе з я -
	professionista depositerà nel fascicolo estratto conto trimestrale del suddetto		I MADRIZIO E MESSO DA: POSTECOM CA3 Serielle: 161
	conto corrente, anche se non sono state compiute operazioni sul conto.		5
	per le operazioni di vendita		Ē 2 2
		Ë	<u>!</u> =

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



FISSA GUDMARE, IT	
 il termine finale per l'espletamento delle attività delegate di diciotto mesi;	
 dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il	
 professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo con le modalità di	
 seguito indicate;	
 si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza,	
 depositi una istanza motivata in tal senso;	
 DETERMINA	
 in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un	
 acconto di euro 3000 quale fondo spese, disponendo che i creditori gli versino	
 entro trenta giorni tale somma, avvertendoli che in caso di omesso versamento	
 il professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa	
 ai fini delle valutazioni del giudice in ordine alla eventuale dichiarazione di	
 improcedibilità dell' esecuzione; GIUDIZIARIE.IT	
 si riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del profes-	
 sionista delegato.	
 Nel caso di esaurimento del fondo spese il professionista delegato provvederà	—44 —
 a segnalare al giudice dell'esecuzione tale circostanza nel termine di giorni 15) 3erial#: 161a44
 depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da	OM CA3 8
 parte del giudice dell' esecuzione dei necessari provvedimenti la continuazio-	OSTECC
 ne delle attività di vendita.	sso Da: F
 PONE	ZIC
 gli oneri economici necessari alla pubblicità, qualora non vi siano somme suf-	TI FABR
 ficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i	NICOLET
 creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme	Firmate Da: NICOLETT FABRIZIC Emesso Da: POSTECOM CA3 Seri
Dubblicazione ufficiale ad use coclusivo percende è vietate deni	E



AST		
 agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che, in tal ca-	JARIEJI ——	
 so, sarà valutata la eventuale improcedibilità dell' esecuzione	<u> </u>	
 ORDINA	ļ	
 al custode di notificare copia del presente provvedimento al delegato, se non	 	
 presente in udienza, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via te-	<u> </u>	
 lematica, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazio-	<u> </u>	
 ne della delega ricevuta anche via fax o via mail; nonché di notificare lo stes-		
 so al debitore;		
 DETERMINA		
 le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate	 	
 ATTIVITÀ PRELIMINARI		
 Il delegato provvederà preliminarmente alle operazioni di vendita:	 	
 a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pigno-	.}	
 ramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazio-		
 ne prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli ri-	ļ	
 sultanti dalla documentazione; nel caso in cui risultino difformità ovvero		
 si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell' avviso		<u> 4</u> –
 previsto dall' art. 498 c.p.c, il professionista ne informerà questo giudice;	<u> </u>	erial#: 16
 • a redigere il rapporto riepilogativo iniziale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9		M CA3 Se
 sexies d.I, 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 221, come		STECO
modificato dal d.I, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016,	DIF-it	so Da. PC
 n. 119;	MXIE-111	Firmate Da: NICDLETTI FABRIZIO Erressol Da. POSTECOM CA3 Serial#: 161af4
 • ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di		HABRIZ
 verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi		сретт
 dell'art. 177 c.c.;		to Da: Ni
•		Firma



	ASTE	
	a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destina.	
	zione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 del-	
	la Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e	
	40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;	
	a determinare il valore dell'immobile, avvalendosi della relazione dell'e- sperto;	_
	L'avviso di vendita senza incanto dovrà contenente le seguenti indicazioni:	
	a) numero del procedimento;	
	b) natura dell'immobile oggetto della vendita e cioè il Comune di cui si tro-	
	va, i beni e diritti immobiliari che si pongono in vendita e i dati catastali;	
	c) prezzo base dell'immobile e l'aumento minimo per ogni offerta nel caso	
	di gara;	
	d) avvertimento che gli oneri tributari e le spese dell'attività del professioni- sta che il d.m, 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario	
	saranno comunicate tempestivamente e dovranno essere versate dallo	
	stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo;	
	e) indicazione del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima	244
	nonché il nome il recapito telefonico del custode;	nial#: 167
	f) precisazione del numero di lotti;	CA3 Se
	g) termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro	TECOM
	il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571	Da: PO
	c.p.c.;	Emesso
	h) modalità dell'offerta; luogo di presentazione delle offerte stabilito dal	Firmato Da: NICOLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161a44
	giudice; modalità di prestazione della cauzione e ammontare della stessa;	LETTI II
	GILIDIZIADIE it	a: NICO
		Firmato [
J		-



	ASTE	
	luogo, data e ora fissate per la deliberazione sull' offerta e per la gara tra	
	gli offerenti; disciplina generale della gara successiva alle offerte;	
	i) precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la	
	residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribu-	
	nale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancel-	
	GIUDIZIARIE.IT	
	j) specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e se-	
	guenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice	
	dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell' esecuzione,	
	sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero pres-	
	so altro luogo specificamente indicato presso il Tribunale o presso il sog-	
	getto gestore della vendita telematica.	
	Nel predetto avviso dovrà essere:	
	indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di	
	destinazione urbanistica di cui all'art 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6	
	giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art 46 del citato testo	
	unico e di cui all'art 40 della L 28 febbraio 1985, n. 47, e successive mo-	4
	dificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le	
	nullità di cui all' art. 46, co. I del citato testo unico, ovvero di cui all' art.	MCA3 Se
	40, co. 2, della citata L 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione	STECO
	nell'avviso;	oo Da. PC
	precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa ur-	IQ Emess
	banistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla di-	Firmato Da: NICDLETTI FABRIZIO Emesso Da. POSTECOM CA3 Serial#: 161a44
	sciplina dell' art. 40 della L 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e mo-	сфетт
	dificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti do-	to Da: NI.
}	7	Firma
	· ·	estille.



ASTE
 manda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla noti-
 fica del decreto di trasferimento;
 precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i be-
 ni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno
 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed
 azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura;
 che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risar-
cimento, indennità o riduzione del prezzo;
indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la
 garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per al-
 cun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancan-
 za di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi
compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale
 necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condomi-
 niali dell' anno in corso e dell' anno precedente non pagate dal debitore,
 per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non
 evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, in-
 dennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valuta-
 zione dei beni;
 • evidenziato che:
 a) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizio-
 ni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e
evidenziati in perizia, non potranno dar juogo ad arcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; evidenziato che: a) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura, mentre non si potrà procedere alla cancellazione di eventuali domande giudiziali, fondi patrimoniali o sequestri penali;
di eventuali domande giudiziali, fondi patrimoniali o sequestri penali;
 GILIDIZIARIF it
Firmad
·



	b) se è stata regolarmente rilasciata l'attestazione di prestazione energeti-	
	ca dell'edificio;	
	c) se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la	
	liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura	
	del custode giudiziario;	
	d) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudica-	
	tario;	
	e) l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente al-	
	la ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet.	
	DISCIPLINA DELLA VENDITA	
	1. Per effetto dell'obbligatorietà di tale disciplina, la vendita avverrà esclu-	
	sivamente in maniera telematica. Il professionista a tal fine si avvarrà dei	
	servizi offerti dal gestore della vendita telematica Aste Giudiziarie Inlinea	
	S.p.A. tramite il portale www.astetelematiche.it, nel rispetto di quanto	
	stabilito dal Decreto n. 32/2015 del Ministero della Giustizia, recante le	
	regole tecniche ed operative per lo svolgimento della vendita di beni mo-	
	bili ed immobili con modalità telematica, in attuazione all'articolo 161 ter	844
	disp. atto c.p.c	inal#: 16
	2. La vendita telematica sarà gestita direttamente dal professionista delegato	M CA3 Se
	operando presso il suo studio oppure presso la sede della Società Aste	STECOA
	Giudiziarie Inlinea S.p.A., la quale metterà a disposizione, ove richiesto,	so Da. PC
	un'apposita sala/stanza dedicata allo svolgimento delle aste, fornendo as-	ю Емея
	sistenza specializzata finalizzata all'effettuazione e partecipazione alle	Firmard Da: NICDLETTI FABRIZIO Emesso Da. POSTECOM CA3 Serialiff: 161944
	aste telematiche promosse presso il Tribunale.	COLETT
	GIUDIZIARIE.it	ato Da: N
j		Ē



3. Le vendite si svolgeranno con la modalità asincrona mediante rilanci AREI	
 compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del	
 settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la	
 gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti	
 prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata auto-	
 maticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offe-	_
 renti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presen-	
 tazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.	_
 4. Gli interessati potranno presentare le loro offerte esclusivamente con mo-	
 dalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Mini-	_
 stero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in	
 vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.	
 5. L'offerta dovrà essere redatta în forma di documento informatico e dovrà	
 contenere i dati identificativi previsti dall'art. 12 del D.M. 32/2015-	
 6. L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmen-	
 te, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validi-	_
 tà rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori	
 accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata,	_
 ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.	_
 7. In alternativa è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a	_
 mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica	_
 ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la	_
 accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015. 7. In alternativa è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente	
 certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al	
 rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente	
Firmato	



	ASTE
	ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di ARE
	trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che sa-
	ranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui
	all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).
8.	L'offerta con i documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore
	12:00 del giorno antecedente a quello fissato nell'avviso per l'udienza di
	vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giu-
	stizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
9.	L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la rice-
	vuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettro-
	nica certificata del Ministero della Giustizia.
10	. All'offerta dovranno essere allegati:
	. copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto of-
	ferente; GIUDIZIARIE.it
12	. la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della
	contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto del-
	la procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del
	conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
13	se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei be-
	ni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge
	conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
	del versamento del prezzo);
14.	se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e
	copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sotto-
G	scrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
rip	Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni pubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ASTE	
 15. se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di	_
 sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del	_
 soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia	_
 del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del	_
 giudice tutelare;	_
 16. se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del docu-	_
 mento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino	_
 i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;	_
 17. se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della	_
 procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata	_
 autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica	_
 certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive	_
 l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elet-	_
 tronica certificata. GIUDIZIARIE.İİ	_
 18. L'offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari al dieci per	_
 cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario	_
 sul conto corrente bancario intestato alla procedura; tale importo sarà trat-	_
 tenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.	_
 19. Il bonifico, con causale "Proc. Esecutiva n. 275 R.G.E., lotto n	_
 versamento cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale che	_
 l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l'udienza	-
 tenuto in caso di rifiuto dell'acquisto. 19. Il bonifico, con causale "Proc. Esecutiva n. 275 R.G.E., lotto n	-
 lematica il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme	_
 sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta,	_
l'offerta sarà considerata inammissibile.	_
12	



	A OTT	
	ASIL	
	20. L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (at-	- —
	tualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato	
	ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di	
	credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale	
	utente per la presentazione dell'offerta telematica" presente sul modulo	
	web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia.	
	21. L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara sarà effettuato	
	tramite il portale www.astetelematiche.it. Le buste telematiche contenenti	
	le offerte verranno aperte dal professionista nella data ed all'orario indi-	
	cati nell'avviso con riferimento all'udienza di vendita telematica.	
	22. La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà	
	luogo tramite l'area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo	
	alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute	
	almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casel-	
	la di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certifi-	
	cata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta, preci-	
	sando che anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico of-	4 4
	ferente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.	ial#: 161
	23. All'udienza il professionista delegato:	CA3 Sel
	24. verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza	STECOM
	delle informazioni richieste e dei documenti da necessariamente allegare;	Da: PO
	25. verificherà l'effettivo accredito dell'importo della cauzione entro i termi-	Z Emesso
	ni indicati;	Firmato Da: NICDLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 181a44
	26. provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichia-	DLETTI
	rando aperta la gara.	Da: NC
		Firmato
J	12	



	27. Nell'ipotesi di presentazione di più offerte valide il professionista delega-
	to aprirà la gara telematica tra gli offerenti. Il gestore della vendita tele-
	matica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta
	elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita tele-
	matica comunicato dal soggetto partecipante e con SMS. Al termine del
	lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della ven-
	dita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta for-
	mulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li
	hanno effettuati.
	28. Il delegato, quindi, provvederà all'aggiudicazione al maggior offerente,
	entro il giorno immediatamente successivo alla scadenza della gara.
	29. All'esito della gara, in caso di più offerenti, l'importo versato a titolo di
	cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal profes-
	sionista delegato al soggetto offerente che non si sia reso aggiudicatario.
	La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto
	corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.
3	30. salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita
	senza incanto è irrevocabile;
3	31. l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti
	all' acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto
	ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, tra-
	scrizione e voltura del decreto di trasferimento e degli importi necessari
	per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; l'importo complessi-
	vo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato
	senza incanto è irrevocabile; senza incanto è irrevocabile; 81. l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all' acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, tra- scrizione e voltura del decreto di trasferimento e degli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; l'importo complessi- vo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito
	Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. 32. Salva l'ipotesi in cui l'offerente intenda procedere alla stipula di un mutuo, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione (non prorogabile) ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sui conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato; 33. in caso di richiesta ex art. 41 TU.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall' aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell' offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione



ASTE
 da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al
 creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà conside-
 rato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
 34. În caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a
 titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine
 indicato nell' offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere ri-
 messi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall' aggiudica-
 zione con incameramento della cauzione;
 35. il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissi-
 bili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
 36. la deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:
 In caso di offerta unica
 Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta
 un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.
 Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore
 (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:
 • qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso,
 ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo supe-
 riore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di
 assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle
 stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo ba-
 se);
ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base); • qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile entro dieci giorni pri-
proposto istanza di assegnazione dell'immobile entro dieci giorni pri-
 GIUDIZIARIE.it



ASIL	
 ma della gara, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il ARI-	
 bene è assegnato al creditore;	
 • qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore	
 abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiu-	
 dicato all'unico offerente.	
 Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica of-	
 ferta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come se-	
 gue:	
 • qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'im-	
 mobile almeno dieci giorni prima della gara, necessariamente al prez-	
 zo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;	
 • qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione	
 dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.	
 In caso di pluralità di offerte GIUDIZIARIE.İT	
 Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte	
 valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta secondo quanto	
 previsto dal punto 27).	1944
 Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti,	enial#: 16
 il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che	M CA3 S
 abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più	OSTECO
 vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà	so Da: P
 prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve	ZIO Emes
 tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione	Firmatid Da: NICOLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161a44
 di maggiore entità).	(ICOLE)
 GIUDIZIARIE.it————————————	nato Da: n
]	Ē



ASI	ZIA BIL it	
 Quando all' esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancat	alakie.ii.	_
 adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l	<u>a</u>	
 offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il be	; -	_
 ne è senz'altro aggiudicato.	<u> </u>	
 Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base: • qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'im	-	-
 mobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene	è	
 assegnato al creditore;	ļ	_
 • qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione		_
 dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.		_
 37. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573		
 c.p.c., il termine per deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà co-		
 munque quello di 120 giorni;		
 38. non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclu-		
 sione della gara;	<u> </u>	
 39. nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato		
 l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà di-		
 chiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della		_
 persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura	CA3 Ser	_
 speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate	В ТЕСОМ	_
 in data non successiva alla vendita stessa.	O is o	_
 40. nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	_
 l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà di-	Flimate Da: NICOLETTI I ABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serjalif: 161444	_
 chiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della	Dreff in	
 persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura	Da: Xi	_
	Flrmato	
18	ĺ	



	ASTE	
	speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate ARE	_
	in data non successiva alla vendita stessa;	_
	41. è consentita la partecipazione alla gara di soggetti muniti di procura rila-	_
	sciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Tale	_
	procura dovrà contenere l'indicazione specifica della procedura e dei po-	
_,	teri concessi in merito alla vendita, ivi compresi quelli attinenti	_
	all'eventuale gara tra più offerenti. Per le società l'offerente dovrà conse-	_
	gnare una visura camerale dalla quale risulti il suo potere di rappresen-	_
	tanza. Nell'ipotesi in cui la società abbia la rappresentanza congiunta di	
	più persone, è consentita la partecipazione di uno solo dei rappresentanti	
	qualora risulti il conferimento di tale potere da una delibera sociale, la cui	_
	esistenza potrà essere provata attraverso la produzione di un estratto nota-	
	rile. ASIE	
	42. il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiara-	_
	re al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il	
	nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depo-	
	sitando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione	:
	autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventual-	Ļ_
	mente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è	,
	fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla pre-	_
	sentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del	
	creditore;	_
	43. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare	_
	autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventual- mente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore; 43. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella	_
	teca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella	



propria domanda di partecipazione tale circostanza; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere crogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura, ovvero mediante consegna di assegno circolare al delegato. Conformemente a quanto previsto dall' art. 585 ultimo comma c.p.c, nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'as-Firmate Da: NICOLETT! FABRIZIO segnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è



ASIE
 tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accesso-
 ri e le spese;
 44. Le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura,
 le imposte di registro e/o l'IVA di legge se dovuta, sono a carico
 dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese verrà stabilito entro 10 giorni dall'aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio,
 dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo
 di aggiudicazione e dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il ter-
 mine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, mediante sepa-
 rato assegno circolare non trasferibile. A tale fine il delegato acquisirà
 dall'esecutato la dichiarazione sull'opzione IVA prescelta, ove ne ricorra
 il caso, come da stampato disponibile sul sito del Tribunale.
 45. Il professionista delegato provvederà ad effettuare, se del caso, la denun-
 cia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
 paesaggio) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima discipli-
 na
 46. Qualora il prezzo di aggiudicazione possa ritenersi notevolmente inferio-
 re a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., provvederà ad evidenziare
 la circostanza al Giudice, al fine delle valutazioni di sua competenza in
 ordine alla revoca dell'aggiudicazione. A tale riguardo, il prezzo potrà ri-
tenersi ingiusto solo qualora: a) si verifichino fatti nuovi successivi
 all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano
 verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato
 re a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., provvederà ad evidenziare la circostanza al Giudice, al fine delle valutazioni di sua competenza in ordine alla revoca dell'aggiudicazione. A tale riguardo, il prezzo potrà ritenersi ingiusto solo qualora: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo
 stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo



	l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecu-
	tivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudica-
	zione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché
	costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di cono-
	scenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
	47. nel caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine sta-
	bilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., oppure qua-
	lora si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572 comma 3 c.p.c.
	o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, e in
	mancanza di domande di assegnazione, il professionista delegato, verifi-
	cata la volontà di proseguire nell'esecuzione da parte del creditore proce-
	dente o di altro munito di titolo, provvederà senza indugio ad effettuare
	nuovi esperimenti di vendita, nei limiti previsti dalla delega.
	48. E' facoltà del professionista, laddove ritenga che questo possa favorire la
	presentazione di maggiori offerte, provvedere con una modalità di vendi-
	ta mista. In tal caso le offerte da parte delle persone che intendano pre-
	senziare fisicamente saranno presentate in busta chiusa, secondo le moda-
	lità previste nelle istruzioni pubblicate sul sito del Tribunale per le vendi-
	te non telematiche, e la gara tra offerenti avverrà per rilanci operati in via
	telematica e personalmente dalle persone presenti nel luogo in cui avvie-
	ne la vendita. In questo caso le offerte telematiche, anche in aumento, sa-
	senziare fisicamente saranno presentate in busta chiusa, secondo le modalità previste nelle istruzioni pubblicate sul sito del Tribunale per le vendite non telematiche, e la gara tra offerenti avverrà per rilanci operati in via telematica e personalmente dalle persone presenti nel luogo in cui avviene la vendita. In questo caso le offerte telematiche, anche in aumento, saranno presentate con le modalità di cui sopra, mentre le offerte in aumento delle persone presenti fisicamente saranno presentate come da istruzioni pubblicate sul sito. Il professionista provvederà a registrare tempesti
	to delle persone presenti fisicamente saranno presentate come da istruzio-
	ni pubblicate sul sito. Il professionista provvederà a registrare tempesti-
ì	



ASTE	
 vamente le offerte pervenuta in via telematica, in modo da consentire agli ARE	
 altri offerenti di prenderne contezza. Rimane fermo che in caso di offerte	
 presentate negli ultimi 15 minuti i termini della gara saranno prorogati di	
 15 minuti.	
 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITA	
 Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:	
 1. pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza sul portale delle	
 vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno 60 giorni prima	
 del termine di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;	
 2. pubblicazione sul quotidiano Il Tirreno nell'apposito spazio riservato al	
Tribunale di Livorno, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni	
 prima del termine di presentazione delle offerte per la vendita senza in-	
 canto, di un avviso contenente le seguenti informazioni:	
 a. numero di ruolo della procedura, DIZIARIE.it	
 b. nome del Giudice dell' esecuzione;	
 c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;	
 d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena	44
 proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);	
 e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);	A CA3 Se
 f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;) STECOI
 g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ccc.);	So Da: P(
 h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);	IQ Emes
 i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);	Firmand Da: NICDLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161an
 j. ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio	COLETT
 minimo in caso di gara;	ito Da: N
	Ē



ASIC	
 k. termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;	_
 l. data, luogo ed ora fissata per la vendita senza incanto;	_
 m. orario di apertura delle buste;	_
 n. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell'im-	_
mobile con indicazione del numero di telefono - Sito internet www.tribunale.livorno.it e www.astegiudiziarie.it),	_
 3. pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza e della relazione di	_
 stima (corredata di fotografie e planimetrie), almeno 60 giorni prima del	_
termine di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto sul sito	_
 internet ufficiale del Tribunale di Livorno www.tribunale.livorno.it e si-	
 to Internet www.astegiudiziarie.it, regolarmente iscritto nell'apposito	_
 elenco Ministeriale, nonché sul sito www.entietribunali.it messo a di-	_
 sposizione gratuitamente dal quotidiano Il Tirreno quale servizio ac-	_
cessorio alla pubblicità. GIUDIZIARIE.it	_
 Gli avvisi dovranno riportare, ove possibile, l'indice di prestazione energe-	_
 tica contenuto nell' attestato di certificazione energetica utilizzando il	_
format indicatore delle prestazioni energetiche di cui all'appendice C del	_
 decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.	_
 Qualora l'immobile si presenti appetibile anche per soggetti residenti in	_
 zone geografiche diverse dal circondario del Tribunale, il professionista	_
 potrà effettuare la pubblicità anche su siti internet per le vendite immobi-	_
 liari, quale ad es. aste.immobiliare.it, nonché richiedere la realizzazione a	_
 cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. del virtual tour 360° dei beni in	_
 decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico. Qualora l'immobile si presenti appetibile anche per soggetti residenti in zone geografiche diverse dal circondario del Tribunale, il professionista potrà effettuare la pubblicità anche su siti internet per le vendite immobiliari, quale ad es. aste.immobiliare.it, nonché richiedere la realizzazione a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. del virtual tour 360° dei beni in vendita e la pubblicazione dello stesso su www.astegiudiziarie.it, www.reteaste.tv e sul sito web del Tribunale www.tribunale.livorno.it, al	_
 www.reteaste.tv e sul sito web del Tribunale www.tribunale.livorno.it, al	-
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009	



	ASIL
	fine di presentare il bene con modalità telematica ed incrementare
	l'efficacia del messaggio pubblicitario.
	Per la richiesta di tale servizio il professionista prenderà contatto con la
	società Aste Giudiziarie Inlinea Spa inviando una email all'indirizzo vir-
	tualtour@astegiudiziarie.it al fine di coordinare con la stessa le operazio-
	ni di sopralluogo da effettuare nel più breve tempo possibile per la realiz-
	zazione del virtual tour 360° degli immobili in vendita.
	Il referente della Società dovrà essere accompagnato dal custode per con-
	sentire l'accesso agli immobili pignorati.
	Tutti gli adempimenti pubblicitari, ivi compresa la pubblicazione sul por-
	tale delle vendite telematiche, saranno eseguiti, mediante richiesta alla
	società ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A., almeno 70 giorni prima
	della data fissata per l'esame delle offerte per la vendita secondo le "Di-
	rettive per l'espletamento della pubblicità immobiliare" pubblicate sul
	sito internet del Tribunale di Livorno. La predetta società, in qualità di
	soggetto legittimato alla pubblicazione, provvederà a curare tutte le attivi-
	tà necessarie per l'inserimento degli annunci e a curare, ove noti, la ge-
	stione degli esiti dell'asta e degli eventuali eventi significativi (quali so-
	spensione, vendita cancellata, estinzione, ecc.), nonché, ove dovuto, il
	materiale pagamento sul portale dei servizi telematici del contributo di
	pubblicazione previsto dall'art. 18 bis del DPR n. 115/2002.
	A tale fine il professionista metterà a disposizione della società la docu-
	stione degli esiti dell'asta e degli eventuali eventi significativi (quali sospensione, vendita cancellata, estinzione, ecc.), nonché, ove dovuto, il materiale pagamento sul portale dei servizi telematici del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis del DPR n. 115/2002. A tale fine il professionista metterà a disposizione della società la documentazione necessaria per effettuare la pubblicità, ivi compresa la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, con congruo anticipo, e corrisponderà contestualmente alla richiesta di pubblicazione, i relativi
	blicazione sul portale delle vendite pubbliche, con congruo anticipo, e
	corrisponderà contestualmente alla richiesta di pubblicazione, i relativi
{	



costi attingendo alle somme giacenti sul conto della procedura, compreso ARE	
 il fondo spese messo a disposizione.	
 Il pagamento delle somme richieste per la pubblicazione sul portale delle	
 vendite pubbliche (€ 100,00 per ogni singolo lotto oltre oneri bancari re-	
 lativi all'operazione di pagamento) e delle somme per i servizi di pubbli-	
 cità forniti da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dovrà essere eseguito trami-	
 te bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa Società presso	
Intesa Sanpaolo (codice IBAN IT66J0616013902000000147C00) con	
 causale riportante l'indicazione del Tribunale, del tipo di procedimento,	
 numero ed anno di ruolo e numero/i lotto/i (es. Livorno-EI-01-2016-L.1),	
 laddove non sia capiente il fondo spese.	
 In caso di ammissione al gratuito patrocinio il delegato trasmetterà conte-	
 stualmente alla richiesta di pubblicazione il provvedimento di ammissio-	
 ne (delibera del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati).	
 Il delegato provvederà a richiedere l'integrazione del fondo spese, per	
 l'ammontare ritenuto necessario, tenuto conto dei costi sino a quel mo-	
 mento sostenuti, quando questo non sia più sufficiente a fare fronte alle	44 -
 spese dí pubblicità.	riall#: 161
 Nel caso in cui il creditore procedente non provveda al saldo delle spese	CA3 Se
 di pubblicità, ovvero a versare il fondo spese, il delegato potrà sospendere	STECON
 le operazioni di vendita, intimando al creditore di provvedere entro 15	olDa: PO
 giorni, restituendo all'esito, in caso di inadempimento, gli atti al Giudice,	C Emess
 il quale provvederà a dichiarare estinta la procedura per mancanza di atti-	irmato Da: NICOLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161
vità. TE	_
 GUDZAR ULTERIORI ADEMPIMENTI	Da: Nit
	RE.



	ASTE
	Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti
	dall'art. 591 bis, c.p.c.:
	a ricevere le buste contenenti le offerte di vendita senza incanto nel ca-
	so di vendita mista;
	a deliberare sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale
	delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e
	di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti,
	la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell' aggiudicazio-
	ne con l'identificazione dell' aggiudicatario; il verbale è sottoscritto
	esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve es-
	sere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;
	a depositare a mezzo p.c.t, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'e-
	secuzione provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti
	del proprio fascicolo; GIUDIZIARIE.IT
	a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583
	c.p.c.;
	* a comunicare all' aggiudicatario entro 20 giorni dalla aggiudicazione
	l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli
	oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il d.m, 15
	ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario nonché le moda-
	lità di versamento delle somme residue;
	ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell' aggiudicatario o dell'
	assegnatario ex art. 508 c.p.c, (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 20
	l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il d.m, 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario nonché le modalità di versamento delle somme residue; ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c, (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 20 c.p.c, provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo se-
	condo quanto disposto dalla norma);
Ì	27



	ASIE	
	a predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio AREI	
	al giudice dell'esecuzione unitamente fascicolo, con espressa menzio-	_
	ne della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica	_
	delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile,	
	trasmettendo senza indugio al giudice il fascicolo (ovvero, qualora ri-	
	tenuto necessario, richiesta al g.e. di nomina di un ausiliario tecnico	_
	per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il calcolo delle	_
	spese da sostenere da parte dell'aggiudicatario e quelle a carico della	_
	procedura). Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a	_
	seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto	_
	delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria	
	di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza	_
	di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.	_
	La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esi-	_
	stenti sull'immobile (con esclusione delle trascrizioni delle domande giu-	_
	diziali e dei sequestri penali), anche se successivi alla trascrizione del pi-	_
	gnoramento.	
	1	_
	• ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L.	_
	47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza,	_
	altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà (le	_
	spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della proce-	
	Alla bozza di decreto dovranno essere allegati: o ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà (le spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della procedura entro il limite di € 250 onnicomprensivi); le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a	_
	le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, uni-	_
	tamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a	_
}	Liment Timest	



ASTE	
 norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni re- ARE II	_
 lative alla prestazione energetica);	_
 originale del modello F23 relativo al pagamento delle imposte per il	
 trasferimento.	
 ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando	
 che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 30 c.p.c., "il conser-	
 vatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del	
 decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla	
 parte finanziata "), annotazione e voltura catastale del decreto di tra-	
 sferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le co-	
municazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all' espletamento	
delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni tra-	
scrízione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, an-	-
che richiedendo le necessarie copie dell' originale del decreto di trasfe-	
rimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;	
a trasmettere all' aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di	
trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano ri-	_
sultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone co-	
 munque atto nel progetto di distribuzione;	
 • nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle opera-	
zioni di vendita, ai sensi dell' art. 504 c.p.c, e dell'art. 163 disp, att.	
 c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto	_
 sultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione; • nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni di vendita, ai sensi dell' art. 504 c.p.c, e dell'art. 163 disp, att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo	_
 già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti	
 per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo	~
E	_
1	



ASIL	
 Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno	
 valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari de-	
 gli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m, 55/2014 ovvero	_
 alle tariffe vigenti al momento dell' aggiudicazione;	
 a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non re-	
 sisi aggiudicatari dei beni venduti;	_
 a depositare, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della	_
 cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto	
 della procedura;	_
 a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperi-	_
 mento di vendita, sentito il creditore procedente, ulteriori esperimenti	_
 di vendita (fino al limite di quattro compreso il primo), da espletarsi	
 tutti senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base nei limiti	_
 di un quarto (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, in ogni	_
 occasione, alla redazione ed alla notificazione del relativo avviso di	_
 vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli	
 adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati;	_
 a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto espe-	_
 rimento di vendita, un ulteriore esperimento di vendita, da espletarsi	_
 senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base in misura con-	_
 cordata con i creditori precedente ed intervenuti, tenuto conto delle	_
 condizioni del mercato, nei limiti della metà (come previsto dall'art.	
 a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto esperimento di vendita, un ulteriore esperimento di vendita, da espletarsi senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base in misura concordata con i creditori precedente ed intervenuti, tenuto conto delle condizioni del mercato, nei limiti della metà (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, anche in tal caso, alla redazione e notificazione di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra re-	_
 zione di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate	_
 nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra re-	_
Fimat	



ASIE
 golamentati; a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso in ARE
 cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita per
 consentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della
 procedura ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164 disp, att.
c.p.c.; A tal fine il delegato provvederà ad acquisire il parere dei credi-
tori intervenuti e procedente circa l'opportunità di proseguire nelle
 vendite e rimetterà gli atti al giudice unitamente ad una breve relazio-
 ne nella quale spiegherà le ragioni che, a suo giudizio, hanno impedito
 la vendita, indicando gli elementi di valutazione utili ai fini della deci-
 sione circa l'eventuale prosecuzione delle vendite e la percentuale di
 ribasso ritenuta opportuna per i successivi incanti;
 ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490 primo e co.
2 c.p.c.; ASTE
 alla formazione di un progetto di distribuzione, (anche parziale laddo-
 ve vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso, limitato al novanta per
 cento delle somme da ripartire), previa acquisizione - dal creditore
 procedente e dai creditori intervenuti - dei conteggi aggiornati dei cre-
 to del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del profes-
 sionista delegato determinato ai sensi del d.m, 15 ottobre 2015, n. 227,
 e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli altri ausiliari,
comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fis-
diti e di nota delle spese nonché previa acquisizione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato determinato ai sensi del d.m., 15 ottobre 2015, n. 227, e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli altri ausiliari, comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni; nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di
giorni per eventuali osservazioni; nell'ipotesi in cui per colpevole ri-
tardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di
THE STATE OF THE S



ASIL	
 precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, il ARE	
 delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della	- —
 procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle	
 tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento quanto	
 ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore ef- fettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma l, ultimo periodo,	
 d.m, 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp, att. c.p.c.;	
 al deposito del progetto in cancelleria nel termine di 20 giorni prima	
 dell'udienza fissata per la sua approvazione (ovvero al deposito del	
 progetto in cancelleria, alla fissazione della data fissata per la compa-	
 rizione dinanzi a sé dei creditori e del debitore, presso il proprio studio	
 ovvero in Tribunale, alla notifica del provvedimento contenente la	
 comunicazione del deposito e recante l'indicazione della data fissata	
 per l'approvazione del progetto, all'audizione delle parti e all' eventua-	
 le approvazione del progetto con ordine di pagamento delle singole	
 quote; nel caso in cui sorgano contestazioni in sede di approvazione	
 del progetto il fascicolo sarà, tuttavia, rimesso al giudice dell'esecu-	4
 zione).	rlal#. 161
 al deposito dei rapporti riepilogativi semestrali nonché al deposito del	CA3 Se
 rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art 16 bis, co. 9 sexies d.l, 18	STECON
 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 221, come modificato dal	Da: PO
 d.l, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119.	Emessi
 RENDE NOTO	Firmato Da: NICDLETTI FABRIZIO Emesso Da: POSTECOM GA3 Seripi#. 151944
 a. che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trova-	фет
 no (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della	Da: NIC
	Fimat



	ASTE
	Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutto le eventuali pertinenze, ac-
	cessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e
	non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad
	alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
	b. che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.
	Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
	difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad
	esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
	adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno
	in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi mo-
·	tivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in peri-
	zia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione
	del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
	c. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-
	edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, eve consentito, alla disciplina
	dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato
	dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di
	concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del
·	decreto di trasferimento;
	d. che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascri-
	zioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese
	deļla procedura;
	dall'art.46 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.380, purche presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; d. che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni (potecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura; e. che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza
	razione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza
	3.3



	ASTE	
	titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del pro-	_
	getto di distribuzione;	_
·	f. che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili	_
	posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consul-	_
	tazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it	
	g. che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal	_
	compiere le visure ipotecarie e catastali;	_
	h. che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto	
	passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a	_
	chiunque vi abbia interesse;	_
	AVVERTE	_
	che in base a quanto disposto dall' art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzio-	_
	ne, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a	_
	ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'i-	_
	stanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termi-	_
	ne per il deposito delle offerte d'acquisito. Qualora non sia stata proposta	_
	istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall' art. 161 bis	_
	disp, att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso	_
	dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli arti-	_
	coli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professio-	-
	nista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto	_
	MANDA SIODIZIARILII S	
	la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al professionista delegato	
	(e, se del caso, al custode) e concede termine di 30 giorni da oggi al creditore pro-	-
	disp, att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli arti- coli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professio- nista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto MANDA la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al professionista delegato (e, se del caso, al custode) e concede termine di 30 giorni da oggi al creditore pro- cedente per la notifica della presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c.	
	<u></u>	

 non comparsi alf'odierna udienza.	AST	LARIF.it
 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE		
 dott. Fabrizio Nicoletti		
 ASTE & GIUDIZIARIE.it		
 ASTE GIUDIZIARIE.it		
		161a4t
		OM CA3 Sen
	ASTE	Post Ecc
	HUDIZIA	RIE.it egg
		1 FABRIZIC
 ASTE GIUDIZIARIE.IT		Firmate De: NICOLETTI FABRIZIQ Emesso Da: POSTECOM CA3 Senate: 161944
35		